

Bruxelles, 9 marzo 2026  
(OR. en)

7119/26

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0266 (COD)**

---

---

**TRANS 129  
CLIMA 116  
CODEC 402**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto (CountEmissions EU)
----------	---

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 121 final.

---

All.: COM(2026) 121 final



Bruxelles, 6.3.2026  
COM(2026) 121 final

2023/0266 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del  
Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di  
trasporto (CountEmissions EU)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto (CountEmissions EU)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**1. CONTESTO**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 441 final – 2023/0266 COD):	11 luglio 2023.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	25 ottobre 2023.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	10 aprile 2024.
Data di trasmissione della proposta modificata:	N/D.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	26 febbraio 2026.

**2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta della Commissione mira a stabilire un quadro comune dell'UE per contabilizzare le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto in tutti i modi di trasporto. L'obiettivo della proposta è garantire l'uniformità, la comparabilità e la trasparenza delle informazioni sulle emissioni al fine di: i) promuovere scelte più sostenibili da parte delle imprese e dei consumatori; ii) migliorare il funzionamento del mercato; e iii) contribuire agli obiettivi climatici dell'UE, assicurando nel contempo la proporzionalità per le imprese, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI).

**3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

La posizione del Consiglio in prima lettura preserva l'architettura e gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione, rispecchiando nel contempo l'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo il 5 novembre 2025. L'obiettivo della posizione del Consiglio è predisporre un quadro giuridico equilibrato e attuabile che:

- mantenga la norma EN ISO 14083 come metodologia di riferimento per il calcolo delle emissioni dei servizi di trasporto, prevedendo nel contempo la possibilità di rivederla e chiarirla, se necessario;

- eviti di imporre nuovi obblighi di comunicazione alle imprese e l'obbligo di utilizzare dati primari per il calcolo delle emissioni, consentendo nel contempo agli Stati membri di rendere obbligatorio e incentivare l'uso di tali dati nei loro territori;
- conferisca alla Commissione il potere di creare banche dati dei valori standard a livello di UE, tenendo conto delle pertinenti regolamentazioni vigenti, e stabilisca norme per la valutazione dei dati provenienti da banche dati e strumenti di calcolo gestiti da terzi;
- fornisca sostegno pratico alle PMI imponendo alla Commissione di sviluppare uno strumento di calcolo dell'UE semplice e gratuito, corredato di un manuale (le specifiche tecniche dello strumento devono essere stabilite in un atto di esecuzione);
- definisca tempistiche di attuazione chiare e ragionevoli per le banche dati, lo sviluppo dello strumento e le misure di garanzia della qualità che servono per assicurare la prontezza operativa;
- attribuisca alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in linea con le prescrizioni di cui agli articoli 290 e 291 TFUE;
- rinvi qualsiasi decisione su eventuali estensioni metodologiche sulla base di una clausola di revisione, incaricando la Commissione di valutare gli sviluppi internazionali e la fattibilità di tali estensioni quattro anni dopo l'entrata in applicazione del regolamento;
- preveda che qualsiasi questione relativa all'accessibilità della norma EN ISO 14083 sia valutata dalla Commissione nel contesto della valutazione del regolamento.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione accoglie con favore l'esito dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.